



Tribunale di Sorveglianza di Venezia  
- S. Croce 430 - Cittadella della Giustizia - Piazzale Roma  
30125 VENEZIA

Prot. 158/2024 U.

Venezia, il 1 febbraio 2024

Oggetto: **modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni presso il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza di Venezia** ai sensi dell'art. 87 bis del Decreto legislativo 18 ottobre 2022 n. 150 mod. dalla L. 199/2022 e del regolamento di cui al DM 29 dicembre 2023 n. 217, nonché a seguito delle modifiche delle disposizioni sulle impugnazioni di cui all'art. 583 c.p.p.

Visto l'art. 87 *bis* del D. Lgs 18.10.2022 n. 150 modificato dalla L. 30.12.2022 n. 199 che disciplina le "Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze";

visto che il citato art 87 *bis* D. Lgs. 150/22 cit. ha prorogato la modalità di deposito di atti e impugnazioni tramite la nuova casella PEC "deposito atti penali" già introdotta dalla normativa emergenziale di cui al DL 30.12.2021 n. 228 convertito nella L. 25.2.2022 n. 15 (che aveva prorogato fino al 31.12.22 le disposizioni derogatorie in materia di deposito atti, documenti ed istanze di cui all' art. 24 del DL 28.10.20 n. 137 convertito in L 18.12.20 n. 176);

visto che la citata modalità di deposito degli atti e delle impugnazioni tramite la nuova casella PEC "deposito atti penali" risulta prorogata dall'art. 87 bis D.Lgs. 150/22 "sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo";

visto il regolamento di cui DM 29 dicembre 2023 n. 217 (*Decreto ai sensi dell'art. 87 commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 e dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2023 n. 303*) pubblicato nella CG 30 dicembre 2023 n. 303 in vigore dal 14 gennaio 2024;

visto in particolare l'art. 3 commi 5 del DM 29.12.23 n. 217 secondo il quale "a decorrere dal 1 gennaio 2026 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 11 bis c.p.p. anche negli uffici del tribunale di sorveglianza";

visto l'art. 3 comma 8 del DM 29.12.23 n. 217 secondo il quale "a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 (n.d.r. dal 14 gennaio 2024) e sino al 31 dicembre 2024 negli uffici giudiziari indicati dal comma 3 (n.d.r. tra cui rientrano anche il tribunale e gli uffici di sorveglianza), il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avvenire anche con modalità non telematiche, ad eccezione della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 cpp.



Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87 bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche";

visto che dal 30.12.2022 risulta abrogato l'art. 583 c.p.p. per cui non è più consentita la spedizione dell'atto di impugnazione mediante telegramma o raccomandata;

ciò premesso,

rilevato che alla luce del Regolamento emesso il 29.12.2023 n. 217 il deposito telematico degli atti ex art. 111 bis c.p.p. presso il Tribunale e gli Uffici di sorveglianza è rinvitato al 1 gennaio 2026;

rilevato che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 ultimo periodo del citato Regolamento, a decorrere dal 14 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024 presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza è previsto per i difensori il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata unicamente come disciplinato dall'art. 87 bis del D.Lgs. 150/2022 (che prevede il deposito degli atti per via telematica all'indirizzo PEC "deposito atti penali") e non tramite invio ai diversi indirizzi di posta certificata del tribunale e degli uffici di sorveglianza;

rilevato che ai sensi dell'art. 3 comma 8 del citato Regolamento risulta comunque sempre possibile presso le cancellerie di sorveglianza il deposito in formato analogico degli atti, compresi gli atti di impugnazione sia da parte dei difensori che delle altre parti;

rilevato che nessuna disposizione del citato regolamento prende in esame le modalità di invio telematico degli atti da parte da parte del PM e dell'amministrazione penitenziaria presso gli Uffici cui non si applicano le disposizioni in materia di processo telematico (quali gli Uffici di sorveglianza) dovendosi rinviare alle disposizioni vigenti in materia di invio degli atti della pubblica amministrazione tramite indirizzi di posta elettronica certificata;

rilevato che non sono ammissibili gli atti di impugnazione trasmessi dalle parti, anche non private, tramite raccomandata, poiché l'art. 583 c.p.p. risulta abrogato;

#### DISPONE

1) a decorrere dal 14 gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024 presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza è confermato per i difensori il deposito degli atti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi PEC di seguito indicate, ai sensi dell'art. 87 bis D.Lvo 150/2022:  
**depositoattipenali.tribsorv.veneziaservizi@giustiziacert.it**  
**depositoattipenali.uffisorv.veneziaservizi@giustiziacert.it**

2) nel caso di trasmissione degli atti, tra cui le impugnazioni, in forma telematica, la verifica dell'ammissibilità formale dell'atto deve essere compiuta dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 87 bis comma 8 D.Lvo cit., che in caso di inammissibilità dell'impugnazione, emette ordinanza con la quale dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato;

3) le cancellerie dovranno effettuare gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 87 bis D.Lgs. cit. (allegazione nel fascicolo di copia analogica dell'atto con gli allegati ricevuti con allegazione della stampa della ricevuta indicante la data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata e l'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza) e, nel caso di impugnazioni, dovranno verificare tramite l'applicativo



ministeriale l'apposizione della firma digitale (allegando nel fascicolo la stampa della suddetta verifica);

4) è sempre possibile, per tutte le parti, il deposito degli atti presso le cancellerie di sorveglianza in formato analogico, compresi gli atti di impugnazione.

Si comunichi a tutti i Magistrati di sorveglianza e al personale di cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Venezia e degli Uffici di sorveglianza del Distretto.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona nonché al Presidente dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Venezia anche per l'inoltro ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del distretto.

La presidente  
Linda Arata

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Arata', written over the typed name.